



COMUNE DI COPPARO

Provincia di Ferrara

COPIA

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 12

OGGETTO: DIVIETO DI ACCENSIONE E LANCIO FUOCHI D'ARTIFICIO, UTILIZZO E SPARO DI PETARDI, SCOPPIO DI MORTARETTI, RAZZI E ALTRI ARTIFICI PIROTECNICI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI COPPARO PERIODO DAL 31 DICEMBRE 2024 AL 6 GENNAIO 2025

IL SINDACO

IL SINDACO

Rilevato che:

- secondo consuetudine, in occasione delle feste di Capodanno anche il Comune di Copparo è teatro di molteplici scoppi di petardi, mortaretti e artifici simili, nonché di fuochi pirotecnici posti in libera vendita;
- i suddetti fenomeni aventi particolare intensità nella notte di Capodanno, si verificano tuttavia anche nelle giornate antecedenti e successive in particolare quelle festive o comunque ricomprese nel periodo di festività scolastiche;
- tale pratica, a causa del volume di forza esplosiva liberata dagli scoppi, o per l'uso improprio oppure per il malfunzionamento di detti ordigni, rischia di procurare lesioni alle persone, anche gravi e gravissime, nonché danni a cose, ma anche effetti traumatici agli animali di affezione, come il panico da rumore;
- la citata forza di fuoco può essere aggravata con l'impiego anche di ordigni illegali e dall'uso di armi da fuoco che, nella generale concitazione e confusione, vengono utilizzati impunemente approfittando della difficoltà di distinguere tra spari legali e spari illegali;

Considerato che:

- in tale periodo, qualora il personale sanitario delle strutture di pronto soccorso, le sale operatorie e le altre attrezzature sanitarie necessarie ad apprestare le cure del caso ai feriti fossero fortemente impegnati ad assicurare l'assistenza a chi subisce lesioni a causa di mortaretti, ordigni pirotecnici, armi da fuoco, lanci di bottiglie, cocci di vetro, nel giro di pochi minuti si produrrebbero forti disagi al regolare funzionamento delle strutture

di pronto soccorso e alle persone che, per altre cause, accedono alle cure delle medesime strutture;

Ritenuto che:

- a salvaguardia della pubblica incolumità, sia necessario definire restrizioni e divieti specifici, nonché ricercare la collaborazione della popolazione anche attraverso una campagna informativa e la diffusione della conoscenza dei rischi per l'incolumità, delle sanzioni previste e delle ulteriori sanzioni di legge applicabili ai responsabili di usi impropri di ordigni illegali e di armi da fuoco;
- in coordinamento e in collaborazione con tutte le Forze dell'Ordine, sia opportuno attuare gli interventi di vigilanza preventiva e di repressione dell'uso dei suddetti dispositivi e dei comportamenti illeciti o scorretti;
- sussista l'esigenza di adottare con urgenza iniziative di sensibilizzazione dei cittadini, nonché dei venditori e dei pubblici esercizi, affinché la compravendita dei prodotti da scoppio avvenga nel rispetto della normativa, e il loro utilizzo nel rispetto delle istruzioni d'uso e delle norme di sicurezza, dell'incolumità dei cittadini, della salvaguardia del benessere degli animali e della tutela dei beni pubblici e privati;

Visti

- l'art. 54 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 così come modificato dall'art. 6 D.L. 23 maggio 2008 n.92 e convertito con la L. 24 luglio 2008, n. 125 che riconosce al Sindaco, quale ufficiale di Governo, il potere di adottare provvedimenti, anche contingibili e urgenti, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
- il D.M. 5 agosto 2008 emanato dal Ministero dell'Interno che, ai fini della tutela dell'incolumità pubblica e la sicurezza urbana di cui all'art. 54 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 prevede l'intervento del Sindaco per prevenire e contrastare le situazioni urbane di degrado che favoriscono l'insorgere di fenomeni di violenza;
- l'art. 7 bis del T.U.O.E.L., approvato con D.lgs. n. 267/2000, secondo cui, salvo diversa disposizione di legge, le violazioni alle ordinanze adottate dal Sindaco comportano l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 25 Euro a 500 Euro;

Visti altresì:

- l'art. 703 del Codice Penale che punisce chiunque, senza la licenza dell'autorità, in luogo abitato o nelle sue adiacenze, o lungo una pubblica via o in direzione di essa spara con armi da fuoco, accende fuochi d'artificio o lancia razzi o innalza aerostati con fiamme o, in genere, fa accensioni o esplosioni pericolose;
- l'art. 57 del TULPS;
- il D. Lgs 4 aprile 2010, n. 58 attuazione della direttiva 2007/23/CE relativa all'immissione sul mercato di prodotti pirotecnici;

Dato atto che:

- in base a quanto previsto dall'art. 8 comma 3 della legge 7 agosto 1990 n.241 e s.m.i, il numero dei destinatari indeterminato, se non coincidente con quello preventivabile delle persone che verranno a trovarsi nel territorio del Comune di Copparo nei giorni nei quali si prevedono i divieti contenuti nella presente Ordinanza, rende impossibile la comunicazione personale del presente provvedimento e, considerato pertanto che l'Amministrazione Comunale provvederà a darne ampia comunicazione tramite comunicati alla stampa, pubblicazione sul sito web e altre forme di pubblicità di fatto ritenute idonee;

tutto ciò premesso

DISPONE IL DIVIETO

A) su tutto il territorio comunale di Copparo dalle ore **08.00 del 31 Dicembre 2024 alle ore 24.00 del 6 Gennaio 2025** ai detentori di materiale pirotecnico, non titolari di licenza di cui all'art. 57 del TULPS, né autorizzati all'attuazione di manifestazioni pirotecniche in luoghi pubblici:

1. di effettuare e far effettuare lo scoppio di petardi, mortaretti ed artifici simili e di ogni tipo di fuoco pirotecnico nei luoghi privati da cui possano essere raggiunte o interessate direttamente aree e spazi ad uso pubblico;
2. l'utilizzo di fuochi pirotecnici, non posti in libera vendita, nei luoghi privati, senza la licenza di cui all'art. 57 TULPS;
3. l'utilizzo di fuochi pirotecnici, anche posti in libera vendita, nei luoghi privati, senza rispettare le istruzioni per l'uso stabilite sulle etichette e le prescrizioni di cui al D.Lgs n.58/2010;

RACCOMANDA

- a) a tutti coloro che hanno la disponibilità di aree private, finestre, balconi, lastrici solari, luci e vedute e simili prospicienti la pubblica via, aree pubbliche o private ad uso pubblico di limitare e controllarne l'uso per l'effettuazione di spari, scoppi, lanci di fuochi pirotecnici, mortaretti e simili e comunque di evitare il lancio di detti artifici, nonché la caduta di altri oggetti pericolosi per la pubblica incolumità, verso luoghi pubblici o di uso pubblico;
- b) a genitori e tutori di minori, di vigilare sul corretto uso dei dispositivi nei luoghi privati, sul rispetto delle istruzioni, e per evitare che i minori raccolgano ordigni inesplosi;
- c) ai proprietari di animali d'affezione, di vigilare e attivarsi affinché il disagio degli animali determinato dagli scoppi non causi danni alle persone e agli animali medesimi;

DISPONE PARTICOLARE VIGILANZA

per contrastare la vendita dei materiali suddetti non conforme a quanto disposto dal D.Lgs n.58/2010 (con particolare riferimento all'art.5 che definisce vincoli per la vendita ai minori) e il loro uso non conforme a quanto disposto nella presente ordinanza per tutto il suddetto periodo;

- il Corpo di Polizia Municipale dell'Unione Terre e Fiumi e le Forze di Polizia sono incaricati di assicurare il rispetto della presente ordinanza;

AVVERTE

- che la violazione alla presente ordinanza viene punita ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale, salvo che il fatto non sia altrimenti previsto come illecito amministrativo ovvero costituisca specifico reato;

INFORMA

- che il presente provvedimento sarà reso noto alla cittadinanza tramite pubblicazione nei termini previsti all'Albo Pretorio e sarà disponibile sul sito internet del Comune di Copparo www.comune.copparo.fe.it.
- che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo davanti al Prefetto di Ferrara nelle forme di legge;
- che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Emilia Romagna, entro 60 giorni dalla notifica dello stesso oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica del provvedimento medesimo.
- che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Giulia Minichiello, del Settore Sviluppo, Promozione Imprese e Territorio Eventi, Biblioteca, Teatro

Del presente provvedimento è data comunicazione:

- al Prefetto di Ferrara ai sensi dell'art. 54 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
- alla Questura di Ferrara;
- al Comando Provinciale dei Carabinieri,
- al Comando Compagnia Carabinieri di Copparo;
- al Comando Stazione Carabinieri di Ambrogio;
- alla Polizia Municipale Unione dei Comuni "Terre e Fiumi"
- al Comando Polizia Provinciale di Ferrara.
- Proloco Copparo (Capodanno)
- Comart Copparese (festa della Befana)

Li, 24-12-2024

IL SINDACO
F.to Pagnoni Fabrizio
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia del presente atto è affissa da oggi all'albo pretorio per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi.

Li, 24-12-2024

L' INCARICATO

—
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa